



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, recante “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”, che istituisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di interessi generali e di finalità di utilità sociale individuate dalla normativa di settore;

VISTI, in particolare, l’articolo 9, comma 2, del suddetto decreto 3 luglio 2015 che demanda ad un successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico la determinazione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, nonché le indicazioni utili per la migliore attuazione dell’intervento e l’elencazione degli oneri informativi a carico delle imprese e l’articolo 15 recante indicazioni in ordine al monitoraggio ed alla valutazione della misura agevolativa;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2017, che stabilisce, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del predetto decreto 3 luglio 2015, le condizioni e le modalità per l’accesso da parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;

VISTO, in particolare, l’articolo 14, commi 2 e 3, del suddetto decreto del 14 febbraio 2017 che demanda ad un successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico la determinazione di indicatori e valori obiettivo ai fini della valutazione e il monitoraggio della misura nonché la pubblicazione dello schema di dichiarazione, che le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere, a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017, che disciplina, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del citato decreto 3 luglio 2015, i criteri e le modalità per l’accesso da parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale ai contributi non rimborsabili concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;

VISTO il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 luglio 2017, adottato ai sensi del predetto articolo 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015, recante termini e modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, nonché le indicazioni utili per la migliore attuazione dell’intervento e l’elencazione degli oneri informativi a carico delle imprese;



VISTI i commi 1 e 9 dell'articolo 10 del suddetto decreto del 26 luglio 2017, che demandano ad un successivo provvedimento a firma del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico la predisposizione degli schemi per le richieste di erogazione del finanziamento agevolato concesso a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e del contributo non rimborsabile concesso a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;

VISTO l'articolo 14, comma 1, del decreto del 26 luglio 2017 che demanda ad un successivo provvedimento a firma del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico la determinazione degli indicatori e dei relativi valori-obiettivo per il monitoraggio e la valutazione degli impatti attesi dell'intervento;

CONSIDERATO che l'articolo 3 del richiamato decreto dell'8 marzo 2017 individua nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito Agenzia) il soggetto di cui avvalersi, sulla base di appositi accordi convenzionali, per l'esecuzione degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione della misura agevolativa ivi compresa l'erogazione del contributo non rimborsabile previsto dal medesimo decreto dell'8 marzo 2017;

VISTA la Convenzione del 21 novembre 2018 sottoscritta, ai sensi del precitato articolo 3, dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese e dall'Agenzia per la regolamentazione dei rapporti afferenti le attività di gestione della misura di cui al decreto 3 luglio 2015;

RITENUTO opportuno prevedere che le imprese beneficiarie inviino all'Agenzia le richieste di erogazione relative al finanziamento per stato di avanzamento lavori e per il saldo finale e, conseguentemente, che l'Agenzia comunichi alle banche finanziatrici la quota di finanziamento spettante ai richiedenti;

RITENUTO altresì opportuno fornire ulteriori indicazioni utili ai fini di una migliore attuazione delle procedure di erogazione delle agevolazioni concedibili;

DECRETA:

Art. 1.

(Premesse ed allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) “*finanziamento agevolato*”: il finanziamento agevolato a medio-lungo termine concesso da Cassa Depositi e Prestiti a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;



- b) “*finanziamento*”: l’insieme del *finanziamento agevolato* e del finanziamento concesso dalla *banca finanziatrice*;
- c) “*banca finanziatrice*”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 o settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", aderente alla convenzione di cui all'articolo 8, comma 3, del *decreto 3 luglio 2015*;
- d) “*contributo*”: il contributo, aggiuntivo al *finanziamento*, previsto dal decreto 8 marzo 2017;
- e) “*imprese beneficiarie*”: le imprese destinatarie del provvedimento di concessione di cui all’articolo 9 del *decreto 3 luglio 2015*;
- f) “*Invitalia*”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, che svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi delegati dal *Ministero* nell’ambito del presente decreto, sulla base di appositi accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- g) “*PEC*”: posta elettronica certificata;
- h) “*anticipazione*”: l’erogazione della quota di *finanziamento agevolato* a titolo di anticipazione, regolata, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del *decreto 3 luglio 2015*, dal *contratto di finanziamento*;
- i) “*decreto 3 luglio 2015*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015;
- l) “*decreto 14 febbraio 2017*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2017;
- m) “*decreto 8 marzo 2017*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017;
- n) “*decreto 26 luglio 2017*”: il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 26 luglio 2017;
- o) “*contratto di finanziamento*”: il contratto stipulato tra la *banca finanziatrice* e l’*impresa beneficiaria* di cui all’articolo 9, comma 12, del *decreto 3 luglio 2015*;
- p) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 3.

(Presentazione delle richieste ed erogazione delle agevolazioni)



1. A fronte del provvedimento di concessione adottato dal Ministero ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto 26 luglio 2017, le imprese beneficiarie presentano via PEC a Invitalia, all'indirizzo economiasociale@postacert.invitalia.it, con le modalità indicate all'articolo 10, comma 1, del decreto 26 luglio 2017, le richieste di erogazione per stato avanzamento lavori e a saldo relative al *finanziamento agevolato* nonché la richiesta di erogazione relativa al *contributo*, ove previsto.

2. Le richieste di cui al comma 1, sono redatte utilizzando gli schemi di cui rispettivamente agli allegati n. 2, 3 e 4 pubblicati sui siti web del *Ministero* e di *Invitalia*.

3. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate al citato articolo 10, comma 1, del *decreto 26 luglio 2017*, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.

4. Qualora la documentazione trasmessa risulti incompleta o poco chiara, *Invitalia* procede a richiedere all'*impresa beneficiaria*, a mezzo *PEC*, le integrazioni documentali e/o i chiarimenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento delle necessarie verifiche istruttorie.

5. L'*impresa beneficiaria* fornisce, a mezzo *PEC*, le integrazioni di cui al comma 3 entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

6. *Invitalia*, effettuate le verifiche di cui all'articolo 9, comma 3, del *decreto 14 febbraio 2017*, comunica alla *banca finanziatrice* la quota di finanziamento erogabile, entro 30 (trenta) giorni per gli stati di avanzamento, ovvero entro 60 (sessanta) giorni per il saldo finale, dalla ricezione della richiesta di erogazione o dal completamento della documentazione.

7. Ai fini dell'erogazione del saldo dell'agevolazione ovvero per il recupero del maggiore importo eventualmente erogato, *Invitalia*, a seguito del sopralluogo di cui all'articolo 13, comma 2, del *decreto 26 luglio 2017*, e tenuto conto del rapporto tecnico finale di cui all'articolo 10, comma 5, del medesimo *decreto 26 luglio 2017*, provvede a determinare l'importo dell'agevolazione spettante in via definitiva e a comunicare gli esiti dell'istruttoria alla *banca finanziatrice*.

8. L'eventuale richiesta di erogazione del *contributo* è effettuata dall'*impresa beneficiaria* unitamente alla richiesta di erogazione del saldo.

9. *Invitalia*, effettuate le verifiche di cui all'articolo 9, del *decreto 14 febbraio 2017*, provvede all'erogazione del contributo spettante, rendendolo disponibile, sul conto corrente indicato dall'impresa, entro 80 (ottanta) giorni dalla richiesta o dal completamento della documentazione.

10. I criteri e le modalità relativi all'eventuale erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto 3 luglio 2015, dal contratto di finanziamento.

11. La richiesta di *anticipazione* è presentata dalle *imprese beneficiarie* alla *banca finanziatrice* entro il limite del 15 (quindici) per cento dell'ammontare del *finanziamento agevolato*, concesso dal *Ministero* con il provvedimento di cui all'articolo 8, del *decreto 26 luglio 2017*.



12. Ricevuta la richiesta di erogazione in anticipazione, *la banca finanziatrice* richiede a *Invitalia* la verifica delle condizioni di erogabilità di cui all'articolo 10, comma 1, del *decreto 3 luglio 2015*.

13. La richiesta di *anticipazione* è effettuata dall'*impresa beneficiaria* entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del *contratto di finanziamento* ed è redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 da presentare via *PEC* alla *banca finanziatrice*.

14. Dalla quota di *finanziamento agevolato* erogato a fronte del primo stato avanzamento lavori è dedotto l'intero importo dell'*anticipazione*.

Art. 4. **(Monitoraggio e valutazione)**

1. Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli impatti attesi della misura, previsti dall'articolo 15 del *decreto 3 luglio 2015*, sono utilizzati gli indicatori e i relativi valori-obiettivo riportati nell'allegato 5.

2. Le *imprese beneficiarie*, così come previsto dall'articolo 14, comma 3, del *decreto 14 febbraio 2017*, trasmettono la dichiarazione sulla misurazione di impatto del progetto, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 6, disponibile sui siti internet del *Ministero* e di *Invitalia*.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è trasmessa a mezzo *PEC* all'indirizzo disponibile nell'apposita sezione del sito internet di *Invitalia*.

4. La dichiarazione è resa, a partire dall'anno solare successivo a quello di stipula del *contratto di finanziamento* e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma di investimento, entro il 30 giugno di ogni anno e reca il riferimento ai valori conseguiti nell'esercizio precedente, secondo quanto riportato dallo schema di cui all'allegato 5.

Art. 5. **(Oneri informativi e rinvio)**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180, nell'allegato n. 7 è riportato l'aggiornamento degli oneri informativi per le imprese già forniti con il *decreto 26 luglio 2017*.

2. Resta fermo quant'altro previsto dal *decreto 3 luglio 2015*, dal *decreto 14 febbraio 2017*, dal *decreto 8 marzo 2017*, dal *decreto 26 luglio 2017* e non espressamente richiamato dal presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

Laura Aria